

ATTO N. DD 1039

DEL 23/03/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 61

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06
Installazione: Allevamento di galline ovaiole
Sede operativa: Bosconero, strada della Chiara, 9
Gestore: Società agricola Valpolicella s.r.l.
Sede legale: Pescantina (VR) - viale Verona, 10
Cod. fiscale: 03924540234
Attività AIA: 6.6 a) - allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti
Cod. azienda: 023849

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 07/03/2019 la Società Agricola Valpolicella s.r.l. (nel seguito "gestore") ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione per il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e degli art. 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, del progetto di "Riattivazione di allevamento avicolo" da realizzarsi nel Comune di Bosconero (TO), in strada della Chiara, 9 e rientrante nella categoria progettuale n. 17 dell'allegato A2 della l.r. 40/98 e lett. ac) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti per galline";
- per l'esercizio dell'allevamento avicolo sopra descritto, nella stessa data, ns. prot. 21343/2019, il gestore ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto rientrante nella categoria 6.6 a) "Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- in data 15/4/2019, ns. prot. 34178, è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per la fase di VIA e per

il rilascio dell'AIA;

- in data 11/12/2019, con decreto del consigliere delegato n. 489-13694/2019, è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale del progetto di riattivazione dell'allevamento, subordinato a specifiche condizioni ambientali di cui all'art. 5 lett. o-quater del d.lgs 152/2006;
- lo stesso decreto sopra citato dà atto anche della sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'AIA da parte di questa dirigenza; si rimanda a suddetto decreto per il dettaglio della procedura seguita, comune per VIA e AIA;

Rilevato che:

- il progetto esaminato nell'ambito dell'istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 riguarda la riattivazione di un allevamento di galline ovaiole presso un insediamento produttivo dove tale attività era svolta fino agli anni 2012/2013 e in seguito cessata; pur utilizzando i fabbricati esistenti, l'allevamento adotta sistemi di allevamento diversi rispetto a quelli usati in passato e sono nuove tutte le strutture di stabulazione e le parti impiantistiche;
- l'allevamento dispone complessivamente circa 140 000 posti per per galline ovaiole ripartiti in 4 capannoni, e supera la soglia di 40 000 posti pollame oltre la quale l'attività è assoggettata ad AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli

animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;

- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle citate conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività svolta presso l'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda ai verbali delle riunioni della conferenza di servizi del 5/6/2019 e 4/10/2019, trasmessi ai soggetti convocati rispettivamente in data 18/6/2019, ns. prot. 53188 e 24/10/2019, ns. prot. 90294;

Preso atto:

- delle condizioni ambientali a cui è subordinato il giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con il decreto del consigliere delegato n. 489-13694/2019, che sono richiamate nelle successive valutazioni;

Valutato che:

- il numero di posti dell'allevamento è stato calcolato e verificato sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 267/2003 di attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole;
- le tecniche adottate per l'allevamento sono conformi alle Conclusioni sulle BAT;
- le emissioni in atmosfera di ammoniaca e i valori di azoto e fosforo escreto risultano all'interno dell'intervallo dei BAT-AELs e dei livelli di prestazione associati alle BAT; i valori di azoto e fosforo escreto e di ammoniaca emessa in atmosfera devono essere monitorati annualmente, mediante l'adozione delle BAT per il monitoraggio, per verificare il rispetto dei BAT-AELs;
- il gestore intende gestire la pollina prodotta dall'allevamento ai fini dell'utilizzazione agronomica con le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R/2007; tuttavia ad oggi il gestore non dispone di terreni per l'utilizzo agronomico sufficienti per la quantità di azoto al campo prodotta e intende cedere la pollina a soggetti terzi anche fuori Regione, con i quali ha già sottoscritto degli impegni contrattuali di cui ha fornito copia; al fine di ridurre l'impatto ambientale dovuto alla movimentazione della pollina su lunghe distanze, il gestore ha inoltre presentato un cronoprogramma per il reperimento dei terreni necessari o l'individuazione di nuovi soggetti a cui cedere la pollina all'interno del territorio regionale, da completare entro giugno 2022; per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale dalla fase di distribuzione della pollina in campo, semplificando la gestione dei trasporti e garantendo rapidi tempi di interrimento, è opportuno che il gestore ricerchi in via preferenziale terreni a distanza non superiori a 15 km dal centro aziendale e accorpati;
- con riferimento alle emissioni odorogene, gli approfondimenti effettuati, che hanno preso in esame le direzioni prevalenti dei venti, le distanze dei centri abitati e le tecniche di allevamento e gestione della pollina per ridurre la formazione degli odori, portano a escludere possibili impatti dovuti a molestie odorogene; qualora si comprovino emissioni di odori molesti, il gestore si è impegnato ed è tenuto ad

adottare un piano gestione degli odori come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, e a collaborare con gli Enti nel caso di attivazione delle procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la d.g.r. n. 13-4554/2017;

- l'acqua è approvvigionata da acquedotto pubblico e i consumi dell'allevamento sono contabilizzati con un contatore dedicato;
- non sono presenti scarichi di reflui industriali, ma solo uno scarico di reflui domestici provenienti dai servizi igienici dedicati al personale aziendale, che sono scaricati in pubblica fognatura; lo scarico in fognatura dei reflui domestici non necessita dell'autorizzazione ai sensi del capo II della parte terza del d.lgs. 152/06, essendo sempre ammesso a seguito dell'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura da parte del gestore del servizio idrico integrato, del quali si è acquisito nell'ambito del procedimento il parere favorevole; il gestore ha previsto alcuni interventi di adeguamento della rete fognaria dell'installazione per garantire una corretta gestione di tali reflui;
- in ottemperanza alle norme di biosicurezza, è presente una postazione fissa per la disinfezione degli automezzi in ingresso dalla quale potrebbero originarsi acque reflue; il gestore ha descritto le modalità operative con le quali è svolta la disinfezione, mediante cui si stimano essere molto ridotti i quantitativi di soluzione disinfettante necessari e conseguente praticamente assente la produzione di reflui; il gestore ritiene quindi possibile raccogliere e smaltire come rifiuti gli eventuali reflui della disinfezione;
- il gestore ha predisposto un disciplinare per il mantenimento di una adeguata pulizia delle aree scoperte al fine di evitare la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche, che sono pertanto escluse dalla disciplina del Regolamento Regionale n. 1/R/2006; nell'ambito del procedimento è stato acquisito il nulla osta ai fini idraulici del Consorzio Ovest Torrente Orco per l'immissione delle acque meteoriche nel canale irriguo denominato "Canale Molino" da questi gestito;
- sono adottate adeguate modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose per evitare la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e non risulta pertanto necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista al c. 9-quinquies lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06; anche per i rifiuti sono adottate adeguate modalità di stoccaggio nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo dall'art. 183, lett. bb) del d.lgs. 152/06; al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee dovuto a possibili versamenti o colaticci, il gestore ha inoltre in programma interventi di manutenzione e rifacimento dei piazzali;
- il gestore ha presentato lo studio previsionale di impatto acustico ambientale da cui risultano rispettati i limiti di immissione sonora della classe acustica della zona in cui ricade l'installazione; la verifica del rispetto di tali limiti deve essere svolta al momento del funzionamento a regime dell'installazione;
- per le motivazioni descritte, risultano pertanto adottate in installazione misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

Dato atto che:

- in data 17/05/2019 il gestore ha aderito all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera degli allevamenti di pollame fino a 40000 posti, adottata dalla Regione Piemonte con d.d. n.518/2012, per poter avviare, in una prima fase, l'esercizio dell'allevamento nel solo capannone denominato "F4", mentre sono completati gli interventi di adeguamento degli altri capannoni;
- tale autorizzazione è sostituita dall'AIA;
- come previsto dall'autorizzazione di carattere generale, il gestore ha comunicato l'avvio del allevamento nel capannone F4 a partire dal 28/10/2019;
- il numero di posti per galline del capannone F4 inizialmente previsto nella domanda di adesione alla autorizzazione di carattere generale era leggermente maggiore rispetto a quanto effettivamente risultante al momento della messa in esercizio, a seguito di alcune variazioni progettuali che hanno ridotto le superfici di stabulazione; il numero di posti capo dell'AIA del capannone F4 fa riferimento a quanto comunicato dal gestore dopo la messa in esercizio;

Acquisita:

- dal gestore dell'installazione l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011;

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

Ritenuto che:

- sussistano i requisiti per rilasciare alla società agricola Valpolicella l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento interdisciplinare svolto ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per la fase di VIA e per il rilascio dell'AIA, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Atteso che:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di autorizzare la Società agricola Valpolicella all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Bosconero (TO), strada della Chiara, 9, dove è svolta l'attività di allevamento di galline ovaiole rientrante nella categoria 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, con le condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - a. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
3. di dare pertanto atto che è sostituita dall'AIA l'adesione, fatta dal gestore in data 17/05/2019, n.s. prot. 43398, all'autorizzazione di carattere generale adottata dalla Regione Piemonte con d.d. n. 518 del 06/07/2012, la cui presa d'atto è contenuta nell'autorizzazione unica ambientale rilasciata dallo SUAP di Bosconero con provvedimento n. 1/2019 del 23/10/2019;

4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

Evidenzia che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- è stata inviata alla Prefettura di Torino, in data 24/7/2019, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011; qualora l'esito della comunicazione evidenziasse la sussistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;
- copia del presente provvedimento e delle informazioni ambientali trasmesse dal gestore, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

Informa:

- che copia del presente provvedimento è trasmessa al Comune di Bosconero, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO4 e alla SMAT.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

MP

Torino, 23/03/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	3
2. Applicazione delle BAT.....	7
3. Condizioni generali.....	16
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	18
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	18
6. Emissioni in atmosfera.....	19
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	23
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	24
9. Emissioni sonore.....	27
10. Gestione dei rifiuti.....	27
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	28
12. Report ambientale.....	31
13. Inizio attività.....	33
14. Comunicazioni agli Enti.....	33

Indice delle tabelle

Tabella 1: Caratteristiche dei ricoveri animali e degli altri impianti dell'installazione.....	4
Tabella 2: Documentazione di riferimento.....	5
Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	6
Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT.....	8
Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione.....	15
Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera.....	19
Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo con il software BAT-Tool.....	20
Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool.....	21
Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione.....	23
Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche.....	23
Tabella 11: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	24
Tabella 12: Schema di registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	26
Tabella 13: Quadro delle emissioni sonore.....	27
Tabella 14: Piano di monitoraggio ambientale.....	29
Tabella 15: Metodi di monitoraggio.....	29
Tabella 16: Contenuto del report ambientale.....	31
Tabella 17: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	32
Tabella 18: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	32
Tabella 19: Termine degli adempimenti stabiliti nell'AIA.....	34
Tabella 20: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	35

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione	Bosconero, strada della Chiara, 9	
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	45°16'45.2"N
	Longitudine	7°45'16.8"E
Codice azienda:	023849	

Attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di galline ovaiole
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.6 a) - Allevamento intensivo con più di 40000 posti pollame
Codice NACE (National classification of economic activities)	01.47 - Allevamento di pollame (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti per pollame	40000 posti	138438 posti per galline ovaiole (*)

(*) Il numero di posti si riferisce alle galline in fase di deposizione delle uova. Per compensare la mortalità che può aversi nelle prime settimane del ciclo di allevamento, è ammesso l'accasamento di un numero maggiore di capi fino a un massimo del 5% in più rispetto ai posti autorizzati, fermo restando il rispetto delle norme sul benessere animale.

Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di galline ovaiole per la produzione di uova destinate al consumo umano. Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento delle pollastre di circa 18 -20 settimane di età e dura 14 mesi, a cui segue 1 mese di vuoto biologico con la pulizia e disinfezione dei ricoveri prima di avviare un nuovo ciclo di allevamento.

In tutti i capannoni le galline sono allevate con sistema ad aviario in voliere di più piani e disposte su più file, attrezzate con linee di abbeveratoi, mangiatoie, trespole, nidi per la deposizione delle uova, nastri di trasporto uova e nastri per l'allontanamento della

pollina.

Giornalmente le uova prodotte dagli animali sono raccolte e inviate tramite nastri trasportatori al locale dove sono selezionate e imballate prima di essere avviate al commercio.

Tabella 1: Caratteristiche dei ricoveri animali e degli altri impianti dell'installazione

Strutture di stabulazione			
N° ricovero	Tecnica di stabulazione	Posti capo	Caratteristiche
F1	Con voliere	38797	I capannoni sono realizzati con struttura portante in cemento armato (F1, F3, F4) o ferro (F2), tamponamenti laterali in pannelli di calcestruzzo o blocchetti prefabbricati, pavimento in cemento e copertura con pannelli in lamiera zincata coibentati (F1, F2) o con solaio in cls e soprastanti pannelli in fibrocemento (F3, F4). Tutti i capannoni sono dotati di sistema di ventilazione forzata con ventole di estrazione dell'aria poste in coda o in testa ai capannoni, regolato mediante appositi sensori e centraline. In ogni capannone sono presenti più file di voliere, con più piani di posatoi sui quali gli animali sono liberi di muoversi. In alto sono posti i nidi per la deposizione delle uova. La pollina è raccolta da nastri trasportatori posti al disotto di ogni piano delle voliere, e da un raschiatore per la pollina deposta a terra, e periodicamente allontanata.
F2	Con voliere	32576	
F3	Con voliere	34955	
F4	Con voliere	32110	

Altri impianti e strutture connesse	
	Caratteristiche
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici	Concimaia C1 (a nord): fabbricato coperto con platea in cemento e pareti su tre lati. Superficie: 362,5 m ² (25 m X 14,5 m)
	Concimaia C2 (a ovest): fabbricato coperto con platea in cemento e pareti su 4 lati. Superficie: 358 m ² (30,1 m X 11,9 m).

Altri impianti e strutture connesse	
	Caratteristiche
Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> - 1 locale di confezionamento ed immagazzinamento delle uova raccolte con i nastri dai vari capannoni - Piazzola di disinfezione automezzi in ingresso - Sili verticali, 2 per ciascun capannone, per lo stoccato del mangime destinato all'alimentazione delle galline, - 1 locale per spogliatoi, bagni e sala mensa per il personale - Uffici - Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali
Strutture in disuso	<p>- Sono presenti presso il sito alcuni fabbricati e impianti in disuso. A tali strutture si applicano le condizioni dell'AIA per le parti pertinenti l'accessibilità da parte degli Enti di controllo, alla sorveglianza e manutenzione da parte del gestore, per garantire che non comportino rischi per la salute umana o per l'ambiente.</p>

Tabella 2: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)

Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase del ciclo produttivo	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione animali	Mangimi	Gestione dell'alimentazione Monitoraggio dei consumi
	Pulizia, disinfezione ricoveri e automezzi	Disinfettanti	Modalità di utilizzo
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio)	Acqua prelevata da acquedotto	Monitoraggio dei consumi
	Servizi igienici		
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione, raccolta e imballaggio uova)	Energia elettrica prelevata dalla rete esterna	Monitoraggio dei consumi di energia elettrica
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Modalità di riduzione delle emissioni diffuse di ammoniaca, polveri, odori Monitoraggio delle emissioni
Scarichi idrici	Servizi igienici	Reflui domestici	Corretta gestione di reflui domestici
Acque meteoriche di dilavamento	Trasporto animali e pollina.	Nessuna	Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche
Produzione di rifiuti	Tutte le fasi	Rifiuti veterinari a rischio infettivo, imballaggi vari pericolosi e non.	Modalità di stoccaggio
Sottoprodotti animali	Allevamento Imballaggio uova	- Carcasse animali - Uova rotte o di scarto	Modalità di stoccaggio

Fattori ambientali	Fase del ciclo produttivo	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Chiocciare delle galline e rumori delle attrezzature e mezzi utilizzati in allevamento (ventole di aspirazione)	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	Nessuna	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana
Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Pollina	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici Modalità di gestione degli effluenti zootecnici e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Disinfettanti Gasolio (eventuale)	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicabili al caso in esame. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale. Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto descritto dal gestore.

Le variazioni della modalità di applicazione delle BAT rientrano tra le modifiche disciplinate nella sezione 4 del presente allegato.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche adottate in

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione qualora richiesto.

Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistemi di gestione ambientale	<p>Il gestore intende predisporre un sistema di gestione ambientale semplice ma completo, al fine di mantenere e migliorare le proprie performance ambientali.</p> <p>L'approccio utilizzato per l'analisi dei processi è la metodologia conosciuta come "PDCA: Plan – Do – Check - Act", nell'ambito della quale sono analizzati i processi, individuati gli impatti ambientali, fissati gli obiettivi e le azioni da intraprendere per raggiungerli, le modalità di controllo e le procedure per gestire le non conformità, considerando tutte le matrici ambientali: aria, acqua e suolo.</p> <p><i>Si evidenzia che il sistema di gestione ambientale deve essere adeguato e coerente con quanto riportato nel presente provvedimento. Le procedure e le azioni previste nell'ambito del sistema di gestione ambientale devono essere dettagliate in un documento a disposizione delle autorità di controllo.</i></p>
Buona gestione		
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola (BAT di limitata applicazione in quanto le strutture dell'allevamento erano già esistenti)	<p>L'allevamento è distante circa 1 km dal centro abitato più prossimo. Gli aspetti legati alla ubicazione dell'allevamento e alla logistica dei trasporti degli animali, uova e pollina sono stati affrontati nell'ambito del procedimento di VIA, individuando gli interventi necessari, a cui il gestore si è adeguato. In tale ambito sono state valutate anche le problematiche sulle emissioni di odori e di rumore (vedi BAT 9 e BAT 12)</p>

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2b	Istruire e formare il personale	Il personale addetto all'allevamento è istruito e formato in merito a tutte le attività svolte in connessione all'allevamento (attività di allevamento, salute e benessere animali, gestione e spandimento pollina, riparazione e manutenzione delle varie attrezzature, pianificazione attività e gestione emergenze).
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti.	Il gestore ha elaborato uno specifico piano di gestione delle emergenze ambientali allegato alla domanda di AIA, basato sulla valutazione del rischio dovuto a sversamento di reflui zootecnici, incendio della pollina, crollo delle strutture di stoccaggio della pollina, sversamento di oli minerali dagli automezzi in transito nel sito. In tutti i casi esaminati, sono state previste misure precauzionali e di intervento che riducono il rischio
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Sono svolte ispezioni periodiche di tutte le strutture presenti in azienda al fine di verificare il corretto funzionamento e provvederne al ripristino.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Gli animali sono stoccati all'interno di una apposita cella frigorifera, periodicamente svuotata
Gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta azoto equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	È adottata una alimentazione multifase con 3 tipologie di mangimi differenti a seconda del peso dell'animale: la prima per la fase iniziale del ciclo, fino all'inizio della produzione di uova; una intermedia; una terza tipologia con un contenuto di proteina grezza leggermente ridotto alla fine.
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione	
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	Sono utilizzati mangimi finiti a cui vengono addizionati aminoacidi essenziali (lisina, metionina...), vitamine, oligoelementi, enzimi, promotori della digestione.
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
Gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto		
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione	È adottata una alimentazione multifase con 3 tipologie di mangimi differenti a seconda del peso dell'animale. Ai mangimi finiti sono addizionati amminoacidi essenziali (lisina, metionina...) e fitasi per la riduzione del fosforo escreto.
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	
Uso efficiente dell'acqua		
5a	Registrazione del consumo idrico	Il consumo di acqua è monitorato tramite le letture del contatore.
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Sono effettuate ispezioni periodiche al sistema di adduzione, eliminando eventuali perdite.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	I ricoveri sono attrezzati con abbeveratoi automatici a goccia (nipples) con erogazione ad libitum.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Gli abbeveratoi sono periodicamente verificati e sostituiti (qualora necessario) utilizzando quelli più idonei disponibili sul mercato.
Emissioni dalle acque reflue		
6a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	I piazzali impermeabilizzati sono mantenuti puliti; gli stoccaggi di rifiuti vengono effettuati in locali coperti (quello del gasolio in cisterna con tettoia e bacino di contenimento. <i>Inizialmente non è previsto l'uso di gasolio per autotrazione, in quanto per il trasporto e la distribuzione in campo il gestore intende avvalersi di contoterzisti. La tecnica è applicata nel caso il gestore si avvalga di mezzi propri</i>)

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6b	Minimizzare l'uso di acqua	Il lavaggio del piazzale è effettuato solo in casi eccezionali. Il lavaggio dei capannoni viene effettuato a secco e solo a fine ciclo.
6c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare	L'acqua piovana non contaminata è convogliata in un fosso colatore.
7b	Trattare le acque reflue	La tecnica di allevamento non prevede la produzione di reflui. Le uniche acque reflue dell'installazione sono di tipo domestico, provenienti dai servizi igienici per il personale. Tali reflui non necessitano di trattamento in quanto sono scaricati in pubblica fognatura.
Uso efficiente dell'energia		
8a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	I capannoni sono dotati di impianto di ventilazione forzata (finestre con apertura automatica sulle pareti longitudinali e 12 aspiratori a cono in corrispondenza della testata di fondo) e impianto di umidificazione sulle pareti laterali, comandati da una centralina elettronica di climatizzazione automatica.
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	I capannoni hanno coperture coibentate
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	L'illuminazione dei capannoni è effettuata con plafoniere a basso consumo.
Prevenire o ridurre le emissioni sonore		
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Sono rispettate adeguate distanze da recettori sensibili.

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
10b	Ubicazione attrezzature	L'ubicazione delle attrezzature permette di contenere le emissioni di rumori: i silos di stoccaggio sono adiacenti alle tramogge di carico delle linee di alimentazione ed i ventilatori dei capannoni F1 e F2 si trovano in verso opposto ai recettori più vicini. Per i ventilatori dei capannoni F3 ed F4, la parete della vicina concimaia fungerà da barriera nei confronti dell'abitazione posta a 200 m.
10c	Misure operative	L'allevamento è gestito da personale qualificato e preparato sulle misure operative da adottare per ridurre le emissioni di rumore. Gli impianti per la raccolta uova e la distribuzione dell'alimentazione non sono attivati in orario notturno.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Al momento dell'acquisto (ed in futuro per la loro sostituzione) sono scelte attrezzature a basso livello di emissione sonora.
10.e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Le attrezzature sono confinate nei locali di allevamento, con l'eccezione dei ventilatori (a parete) e delle coclee dei sili del mangime
Ridurre le emissioni di polveri		
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione.	Non si utilizza la lettiera come stabulazione e si applica l'alimentazione ad libitum.
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	L'allevamento è esistente. L'abitazione più vicina è ubicata circa 175 m a nord-est della concimaia, il centro abitato di Bosconero 1 km a sud (<i>vedi anche BAT 2</i>)
13b	- Mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti. - Rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno.	L'allevamento non utilizza lettiera. La rimozione delle deiezioni viene effettuata con nastri con buona frequenza (di norma ogni 2 giorni), grazie alla quale le superfici di stabulazione e gli animali sono mantenuti puliti e asciutti.

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante: <ul style="list-style-type: none"> - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione); - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile. 	I ventilatori dei capannoni F1 e F2 saranno posti sul lato opposto al ricettore più vicino; quelli dei capannoni F3 ed F4 utilizzeranno la parete della vicina concimaia come barriera antirumore.
13g	Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Spandimento della pollina con interrimento il più presto possibile e comunque entro le 4 ore (escluso spandimento in copertura).
Riduzione delle emissioni in aria, nel suolo o nelle acque provenienti dallo stoccaggio di effluente solido		
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	<p>La pollina è stoccata in cumuli in concimaie coperte. Dato che le concimaie sono provviste di pareti su almeno 3 lati e alte circa 3 m, è possibile ridurre il rapporto tra la superficie e il volume del cumulo.</p> <p>Le concimaie sono dotate di pavimentazione in calcestruzzo.</p> <p>La capacità di stoccaggio soddisfa ampiamente le necessità per il corretto utilizzo agronomico, per superare i periodi di divieto alla distribuzione in campo.</p> <p><i>Il gestore non prevede la necessità di un sistema di drenaggio e raccolta dei colaticci, in quanto la pollina è stoccata secca in strutture coperte.</i></p> <p><i>Per la gestione degli stoccaggi in sito e in campo, si rimanda in generale a quanto stabilito dal regolamento regionale 10/R/2007.</i></p>
14b	Coprire i cumuli di effluente solido.	
14c, 15a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone	
15c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo	
15d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile	
15e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
	Ridurre le emissioni nel suolo, nelle acque e in aria durante lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	
	<i>Le seguenti BAT si intendono applicate secondo le modalità, vincoli e divieti definiti dalla specifica normativa regionale (Regolamento 10/R/2007) per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.</i>	
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette 	
20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso, in particolare se: <ul style="list-style-type: none"> - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste 	
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che il carico dei liquami possa essere effettuato senza perdite	
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	
	Ridurre le emissioni provenienti dall'intero processo	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Le emissioni di ammoniaca sono state calcolate con il software BAT-Tool. La riduzione delle emissioni rispetto alle tecniche con maggiori emissioni è pari a circa il 40%.
Ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici		
31.b4	Rimozione periodica degli effluenti di allevamento mediante nastro trasportatore o raschiatore (in caso di fossa per gli effluenti) ¹	La pollina viene rimossa mediante nastri una volta ogni 2 giorni.

Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione

BAT	Parametro	Categorie animali	Livelli associati alle BAT	Valori di riferimento dell'installazione
3	Azoto escreto: kg N escreto/ posto animale/anno	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	0,68 (*)
4	Fosforo escreto: kg di P ₂ O ₅ escreto/ posto animale/anno	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	0,41 (*)
31	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri: kg di NH ₃ /posto animale/anno	Sistemi alternativi alle gabbie	0,02 – 0,13	0,09 (**)

(*) I valori di azoto e fosforo escreto sono stati calcolati con il bilancio di massa.

(**) I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati con il software BAT-Tool. Il dettaglio dei dati utilizzati per il calcolo è riportato nella sezione "Emissioni in atmosfera"

¹ In base alla descrizione delle tecniche riportata nella sezione 4.13.1 della Conclusioni sulle BAT, la rimozione della pollina deve avvenire, nel caso di voliera, almeno una volta a settimana (anche nel caso di nastri ventilati)

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere conservati presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di

misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.

9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'allontanamento o l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
 - a. serbatoi, vasche, impianti, apparecchiature e reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - b. aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
 - c. stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - d. pozzetti e condutture per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
 - e. pozzi, captazioni, condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
 - f. aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
 - g. aree e impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città

- metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
 3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Ricoveri animali (capannoni F1, F2, F3, F4)	Ammoniaca, metano	BAT 31.b4, 13, 11.a: rimuovere frequenze della pollina mediante nastri trasportatori; mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti; ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria, nessun uso di lettiera, adottare alimentazione ad libitum.
		Odori	
		Polveri	
Stoccaggio effluenti zootecnici	Platea di stoccaggio e cumuli in campo	Ammoniaca, metano	BAT 14: ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido; coprire i cumuli di effluente solido; stoccare l'effluente solido secco in un capannone
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniaca	BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile – entro le successive 4 ore

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Attività e impianti connessi	Silos di stoccaggio e impianti per l'alimentazione degli animali	Polveri	Movimentazione con sistemi chiusi e utilizzo di silos di stoccaggio chiusi.
	Cisterna gasolio (*)	Composti organici volatili	Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio

(*) Inizialmente non prevista

Emissioni provenienti dall'allevamento

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software Net-IPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia. Tale strumento non è allineato ai metodi per il monitoraggio delle emissioni delle Conclusioni sulle BAT e non permette di valutare tutte le tecniche di riduzione delle emissioni, e in particolare, nel caso in esame, non permette di valutare gli effetti delle tecniche di alimentazione e di rimozione degli effluenti zootecnici.

Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo con il software BAT-Tool

Categoria e numero di capi	Ovaiole - 138438 capi
Tecnica di stabulazione	BAT 31.b.4 - voliera senza ventilazione su nastro
Valori di azoto escreto	0,68 kg N escreto/posto animale/anno = 378 kg/t p.v./anno
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	100% palabili – BAT 14.c - stoccare gli effluenti in capannone
Distribuzione degli effluenti zootecnici (*)	100% palabili - incorporazione entro 4 ore

(*) Per il calcolo si è cautelativamente considerato il 100% utilizzata direttamente dal gestore. Nell'ambito del monitoraggio annuale deve essere valutata la percentuale di pollina ceduta a terzi, le cui emissioni in atmosfera non sono quindi attribuite all'installazione.

Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Emissione annua di ammoniaca NH₃(kg/anno)			
Fase di prova- nienza	Scenario di riferimento (senza tecniche di riduzione)	Scenario attuale (autorizzato)	
		Emissioni	Riduzione
Ricoveri	27303	12586	54%
Trattamento	0	0	-
Stoccaggio	9353	7940	15%
Distribuzione	28166	16893	40%
Totale	64822	37419	42,3%

Altre emissioni – scenario attuale (autorizzato) (kg/anno)	
Metano CH ₄	4153
Protossido di azoto N ₂ O	2120
Polveri (*)	11800

(*) Le polveri non sono calcolate con il software BAT-Tool, ma con il fattore di emissione, proposto da ISPRA per l'inventario nazionale delle emissioni, pari a 0,084 kg/capo/anno riferito alla categoria pollastri e deiezioni solide.

Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca della fase di stabulazione degli animali non devono superare i livelli associati alle BAT riportati nella Tabella 5.

Emissioni diffuse dalla stabulazione.

2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo che l'azoto escreto rispetti i valori associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 5. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Devono essere rispettate le modalità di attuazione delle BAT per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e polveri descritte nel Bref di settore, garantendo in particolare:
 - a. l'allontanamento frequente della pollina dai ricoveri, almeno due volta a settimana;
 - b. un sufficiente grado di disidratazione della pollina, che deve avere sempre consistenza palabile;
 - c. la periodica pulizia delle griglie delle aperture per la ventilazione e più in generale delle superfici dove possono accumularsi le polveri provenienti dai ricoveri;
 - d. la regolare ispezione e manutenzione delle strutture di stabulazione, dei macchinari per la preparazione e distribuzione dell'alimentazione, degli abbeveratoi e dei sistemi di ventilazione e regolazione delle condizioni climatiche interne ai ricoveri.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Le condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici si applicano esclusivamente nel caso in cui le tali fasi siano svolte direttamente dal gestore dell'allevamento (anche avvalendosi di contoterzisti).

Emissioni diffuse dagli stoccaggi.

4. Devono essere adottate le modalità di stoccaggio con le tecniche di riduzione delle emissioni in atmosfera descritte in Tabella 6.

Emissioni diffuse dalla distribuzione in campo degli effluenti zootecnici.

5. Il trasporto della pollina alla platea di stoccaggio o al campo deve essere svolto in cassoni coperti e chiusi al fine di evitare l'emissione di polveri diffuse.
6. L'interramento degli effluenti palabili deve avvenire entro le 4 ore successive alla distribuzione. Tale termine può essere derogato fino a 12 ore nel caso in cui le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida. Tali casi devono essere monitorati e sommariamente descritti nel report ambientale.

Emissioni di odori

7. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
8. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla dgr n 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti compresa l'installazione di una stazione anemometrica qualora necessaria per individuare la provenienza delle emissioni e la correlazione con le attività svolte.

Emissioni diffuse di polveri

9. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
10. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle

- operazioni medesime.
11. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).

Emissioni dallo stoccaggio carburante

Le condizioni si applicano in caso di utilizzo di gasolio.

12. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione

Punto di scarico	S1
Provenienza	Servizi igienici ad uso dei dipendenti
Modalità e portata dello scarico	Saltuario con portata di circa 1 m ³ /giorno
Recettore finale dello scarico	In pubblica fognatura gestita da SMAT

Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Piazzali pavimentati e coperture dei fabbricati	Le acque meteoriche sono raccolte da una serie di pozzetti e convogliate tramite tubazione in un fosso colatore ad ovest del sito. Tale fosso confluisce a valle nel canale del Molino, che fa parte delle rete di canali irrigui gestiti dal Consorzio Ovest Torrente Orco, di cui si è acquisito parere favorevole all'immissione delle acque meteoriche provenienti dall'installazione.

Gli adeguamenti necessari sono descritti nella sezione "13 Inizio attività "

Condizioni per lo scarico di reflui domestici

1. Lo scarico dei reflui domestici in fognatura è ammesso in base alla autorizzazione all'allacciamento da parte del gestore del servizio idrico integrato.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Le acque meteoriche dell'installazione non sono soggette alla specifica disciplina Regolamento Regionale n. 1/R/2006 a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti.

2. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
3. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione degli effluenti zootecnici devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessate da eventuali sporcamenti.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 11: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Stoccaggio degli effluenti palabili in campo	Colaticcio della pollina	<ul style="list-style-type: none"> - BAT 15a, 15c, 15d, 15e: Stoccare l'effluente solido secco in un capannone, su una pavimentazione solida impermeabile, avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile; in alternativa, stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso. - Procedure per la movimentazione della pollina in concimaia: per evitare che le vibrazioni del mezzo in movimento facciano cadere a terra la pollina, le pale meccaniche e i rimorchi non sono mai riempiti completamente e i rimorchi sono coperti con telo plastico. - Rispetto dei vincoli e dei divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284
 PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	- Azoto, fosforo e agenti patogeni	- BAT 20: adozione di tutte le tecniche della BAT per garantire una corretta gestione delle operazioni di distribuzione, le fasce di rispetto e i quantitativi massimi di liquami distribuiti. - Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007
Sostanze pericolose utilizzate presso l'installazione	- Disinfettanti per disinfezione capannoni per animali e mezzi in ingresso all'allevamento	- Erogazione di una ridotta quantità di prodotto, senza causarne la dispersione sul suolo.
	- Gasolio (eventuale)	- Stoccaggio in serbatoi a norma

La gestione degli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzo agronomico è disciplinata dal Regolamento 10/R/2007 della Regione Piemonte. Si definiscono inoltre le seguenti condizioni. Gli adeguamenti necessari sono descritti nella sezione "13 Inizio attività"

Gestione degli effluenti zootecnici

1. Lo stoccaggio e distribuzione in campo degli effluenti zootecnici, qualora svolte direttamente dal gestore, devono essere effettuate nel rispetto delle tecniche riportate nella precedente Tabella 11.
2. In caso di cessioni o acquisizioni degli effluenti zootecnici a o da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo.
3. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

Tabella 12: Schema di registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA:		SEDE OPERATIVA:			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o ac- quisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Sostanze pericolose

4. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto attiene in particolare alle caratteristiche della cisterna di gasolio, si richiama la vigente normativa in materia di contenitori e distributori di carburanti.
5. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
6. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nel capitolo 5 del presente allegato.
7. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9. EMISSIONI SONORE

Gli adeguamenti necessari sono descritti nella sezione "13 Inizio attività "

Tabella 13: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Ricoveri animali	Chiocciare delle galline Impianti di ventilazione e automezzi in ingresso e uscita	BAT 10: Distanza adeguate fra l'allevamento e i recettori sensibili, allevamento in ambiente confinato, apparecchiature a bassa rumorosità

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica risultante dal piano di classificazione acustica comunale della zona dove l'installazione è ubicata.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEI RIFIUTI

Tipologie di rifiuti prodotti (*)	Modalità di gestione
Rifiuti veterinari a rischio infettivo, imballaggi in plastica contenenti residui di sostanze pericolose, oli esausti, filtri olio, imballaggi non pericolosi.	Stoccati in appositi fusti e cassonetti posizionati in un locale apposito e gestiti in regime di deposito temporaneo.
Acque reflue derivanti dalla postazione di disinfezione dei mezzi in ingresso.	Raccolte in un piccolo pozzetto vicino alla postazione di disinfezione. La produzione di tali reflui è comunque molto limitata.

(*) I rifiuti riportati sono quelli che possono essere prodotti normalmente. Saltuariamente potrebbero essere prodotte anche altre tipologie di rifiuti.

Si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere presente una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.
4. I fanghi e i reflui raccolti nella canalina e nel pozzetto per la raccolta delle acque della postazione di disinfezione automezzi devono essere smaltiti almeno una volta all'anno.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 14.
2. Il monitoraggio dell'azoto e fosforo e escreto e dell'ammoniaca con le modalità descritte dalle BAT 24, 25, 27 deve iniziare entro il 1 gennaio 2021. I risultati del monitoraggio devono essere riportati nel report ambientale che deve essere presentato entro il 30/04/2022. Nelle more dell'adeguamento alla BAT 25, il gestore è comunque tenuto a valutare, eventualmente con metodi alternativi, le emissioni complessive di ammonica dell'allevamento ai fini della presentazione della dichiarazione E-PRTR.
3. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
4. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

Tabella 14: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Il monitoraggio è richiesto solo nei casi in cui si riscontrino criticità
Registrazione consumo idrico	Annuale
Consumo di energia elettrica	Annuale
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	Annuale
Numero dei capi in entrata e in uscita	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Uova prodotte	Annuale
Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

Tabella 15: Metodi di monitoraggio

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento (*)	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniaca (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento

Parametro	Metodo di monitoraggio
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri (*)	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione
Consumo idrico	BAT 29a: Misura mediante contatore e registrazione delle letture.
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Misura mediante contatore e registrazione delle letture.
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture. Nel caso la distribuzione degli effluenti zootecnici sui terreni in conduzione o in asservimento sia affidata a contoterzisti, il gestore deve indicare il numero di ore di lavoro per tale attività.
Numero dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	BAT 29d: Registrazione
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Deve essere registrata la percentuale di effluenti zootecnici ceduti a terzi rispetto a quelli la cui distribuzione in campo è svolta direttamente dal gestore. Deve essere inoltre registrato il numero di volte in cui non si è potuto effettuare l'interramento entro le 4 ore, descrivendone sinteticamente i motivi.

(*) Le tecniche descritte sono alternative

12. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
2. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - b. tutela della proprietà intellettuale;
 - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Le valutazioni devono essere riportate nel report anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Tabella 16: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 14	<p>I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati.</p> <p>Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale.</p> <p>Per la presentazione dei risultati dei monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportato in Tabella 17 e in Tabella 18.</p>

Descrizione	Note
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 17: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento

Capannone	Data di inizio e fine ciclo	Capi presenti in allevamento, distinto per capannone	
		Inizio ciclo	Fine ciclo

Tabella 18: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione

		Anno
A	Numero di animali mediamente presenti, distinti per capannone (*)	
B	Uova prodotte	
C	Consumo di mangimi	
D	Consumo di acqua	
E	Consumo di energia elettrica	
F	Consumo di gasolio	
G	Consumo di mangime per capo	C/A
H	Consumo di acqua per capo	D/A
I	Consumo di energia elettrica per capo	E/A
L	Azoto escreto per capo	
M	Fosforo escreto per capo	
N	Emissioni di ammoniaca di tutte le fasi di allevamento	
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	O/A
Q	Emissioni di polvere	Eventuale

(*) Il numero di capi allevati deve essere mediato sui giorni di presenza durante l'anno, con le stesse modalità di calcolo previste dal Regolamento 10/R/2007

13. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento svolto in ciascuno dei 3 capannoni F1, F2, F3 (l'allevamento nel capannone F4 è già iniziato)
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno 2021.
3. Il gestore deve completare l'adeguamento dell'installazione secondo il seguente cronoprogramma.
 - a. Gestione pollina.
 - i. Entro il 30 giugno 2021 deve essere assicurata la disponibilità di terreni o di soggetti terzi a cui cedere la pollina all'interno del territorio regionale, sufficienti per un quantitativo di pollina pari almeno al 70% del azoto al campo prodotto;
 - ii. Entro il 30 giugno 2022 deve essere assicurata la disponibilità di terreni o di soggetti terzi a cui cedere la pollina all'interno del territorio regionale, sufficienti per tutta la pollina prodotta;
 - iii. I terreni per l'utilizzo agronomico della pollina devono essere ubicati in via preferenziale a distanza non superiori a 15 km dal centro aziendale e il più possibile accorpati; l'utilizzo su terreni posti a distanza maggiore di 15 km deve essere motivato da specifiche esigenze, che devono essere comprovate.
 - iv. Eventuali proroghe motivate rispetto ai termini sopra indicati, devono essere chieste almeno 90 giorni prima dallo scadere di ciascun termine.
 - b. Allacciamento alla fognatura per lo scarico dei reflui domestici.
 - i. Contestualmente alla prima comunicazione di cui al punto 1, il gestore deve comunicare il completamento dell'allacciamento alla fognatura dello scarico domestico e della copertura della vasca di rilancio dei reflui alla fognatura.
 - ii. La copertura della vasca di rilancio dei reflui alla fognatura deve essere svolta con materiali e modalità adeguate a evitare anche problematiche ambientali e igieniche-sanitarie.
 - c. Verifica dell'impatto acustico.
 - i. Entro un anno dalla prima comunicazione di inizio dell'esercizio di cui al punto 1, e comunque dopo la messa in esercizio di tutti i capannoni, deve essere svolta, da parte di tecnico abilitato, la misura delle immissioni sonore per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia. La relazione con gli esiti delle misurazioni deve essere trasmessa entro i successivi 60 giorni.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli

- adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
 3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 19: Termine degli adempimenti stabiliti nell'AIA

Evento	Destinatari della comunicazione	Data
Comunicazione della data di inizio del primo ciclo di allevamento svolto in ciascuno dei 3 capannoni F1, F2, F3	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Comunicazione del completamento dell'allacciamento alla fognatura dello scarico domestico e della coperta della vasca di rilancio dei reflui alla fognatura.	- Città metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Contestualmente alla comunicazione di inizio allevamento
Misure di immissione sonore dell'installazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Entro 1 anno dalla comunicazione di inizio allevamento, e comunque dopo la messa in esercizio di tutti i capannoni. I risultati devono essere trasmessi entro i successivi 60 giorni
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune - SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni. Primo report entro il 30 aprile 2021
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 20: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni

Evento	Destinatari della comunicazione	Data
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-otties del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione